

Nuove iniziative produttive al capolinea

Il 4 giugno 2014, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, il sottosegretario alle finanze ha fatto presente che i soggetti i quali al 31 dicembre 2014 applicavano il regime delle nuove iniziative produttive (art.13, Legge n.388/2000) ed avevano ancora non completato il triennio di attività, non possono transitare al regime fiscale di vantaggio (art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11), vale a dire al regime dei minimi. Dunque costoro, ricorrendone i presupposti divengono nuovi forfetari, oppure passano al regime ordinario.

Inoltre, nella stessa risposta viene confermato che la proroga del regime fiscale di vantaggio (c.d.minimi) si applica solo a coloro che iniziano un'attività nel corso del 2015, per gli altri restano le regole generali (5 anni e fino al raggiungimento del 35° anno di età).

Il direttore responsabile

Dr. Lelio Cacciapaglia